

Via Filippo Brunetti, 13
50133 Firenze
ITALIA

Codice Fiscale: 94114970489
Banca Etica - cod. BBAN:
C 05018 02800 000000113089

tel/fax 055 58 43 77
www.filiderba.org
info@filiderba.org

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA
DEGLI ASSOCIATI**

in via telematica sulla Piattaforma GOOGLE MEET

23 Marzo 2021

* * *

L'anno 2021 (duemilaventuno) e questo dì 23 (ventitrè) del mese di Marzo, presso la sede dell'Associazione in Via F. Brunetti 13, dove alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio Direttivo e via telematica sulla piattaforma Google Meet gli altri associati, si è così riunita l'Assemblea degli Associati "FILIDERBA ONLUS".

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo, Lorenzo Pezzatini, il quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, Maria Caterina Poccianti che accetta.

Il Presidente constata che gli intervenuti sono gli associati che hanno confermato via mail la loro presenza e si allega l'elenco (All.1); fa loro constatare quindi la validità della riunione e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello Statuto Sociale per adeguamento alla normativa del Terzo Settore
2. Trasformazione in APS (Associazione di Promozione Sociale).
3. Varie ed eventuali.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente invita l'Avvocato Danilo Orsini (consulente dell'Associazione) a presentare le modifiche previste dalla normativa della riforma del Terzo Settore e l'Avvocato, condividendo lo schermo, mostra la Bozza del nuovo Statuto ne dà lettura spiegando i vari punti che necessitano di modifica.

Fa presente che nello specifico lo Statuto resta invariato per quanto riguarda la nomina delle cariche così come i poteri di firma.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente fa presente all'Assemblea che, visti i regolamenti vigenti nell'ambito del Terzo Settore, avendo discusso a lungo con l'Avvocato, il passaggio più opportuno riguardo all'Associazione Filiderba è quello nell'ambito delle APS (Associazione di Promozione Sociale) dove sussiste il volontariato obbligatorio per i dirigenti e consente di rivolgere le azioni e i servizi soprattutto agli associati.

INTERVENTI degli Associati: Maria Caterina Poccianti fa presente con soddisfazione che il cammino dell'Associazione continua ad essere rivolto al benessere delle famiglie associate che stanno richiamando altre famiglie ad associarsi e altri volontari a collaborare.

Maria Federica Giuliani prende la parola e si esprime con favore verso tutte le attività svolte nonostante la pandemia che ha colpito in modo particolare le persone con disabilità limitandole in maniera grave. Ribadisce il valore delle attività aggreganti dove tutta la famiglia partecipa e socializza. Riconosce che questa è una prerogativa dell'Associazione Filiderba e auspica un maggior sviluppo futuro soprattutto in previsione di una riapertura appena superata la pandemia.

Maria Rosa Rosi chiede se con la modifica in APS le donazioni restano deducibili dal reddito: l'Avvocato conferma che tale prerogativa resta invariata.

Alessandro Materassi chiede se l'APS può essere beneficiaria del 5X1000 come lo era la ONLUS e se il Codice Fiscale dell'Associazione resterà lo stesso: l'Avvocato risponde che certamente resta invariato il beneficio del 5X1000 così come il Codice Fiscale, deve essere solo fatta la variazione all'Agenzia delle Entrate.

L'Assemblea si esprime con soddisfazione riguardo al lavoro svolto e preso atto delle comunicazioni del Presidente, dell'Avvocato e degli Associati, considerate le necessità, all'unanimità dei voti

DELIBERA

di

1. Approvare la modifica dello Statuto (All. 2)
2. Approvare la trasformazione in APS (Associazione di Promozione Sociale)
3. Delega il Consiglio Direttivo e il Presidente, con facoltà di sub-delega, per gli adempimenti connessi alla registrazione dello Statuto ed alla iscrizione al Registro Regionale delle APS.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene chiusa alle ore 19:30

il Presidente del Consiglio Direttivo Lorenzo Pezzatini -

Il Segretario Maria Caterina Poccianti -

ALLEGATO 1: Elenco intervenuti all'Assemblea

ALLEGATO 2: Nuovo Statuto

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE DI FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 09 APR. 2021
AL N. 2277 SERIE 3
ESATTI EURO 65.000
IL DIRETTORE

[Signature]



filiderba

ONLUS

All. 1

Via Filippo Brunetti, 13
50133 Firenze
ITALIA

Codice Fiscale: 94114970489
Banca Elica - cod. IBAN:
IT58 E050 18028 0000 0011 130895

tel 329 4219 394
www.filiderba.org
info@filiderba.org

ELENCO ASSOCIATI INTERVENUTI ALL'ASSEMBLEA DEL

23 Marzo 2021

* * *

NOME E COGNOME

1. LORENZO PEZZATINI Presidente
2. MARIA FEDERICA GIULIANI Vice Presidente
3. MARIA CATERINA POCCIANI Segretario
4. DANILO ORSINI Consulente
5. ETTORE CAPECCHI genitore auditore
6. MARIA GRAZIA GULLI CAPECCHI
7. MARIA ROSA SANTELLI ROSI
8. GIOVANNI DONNINI genitore auditore
9. CHIARA CASETTI
10. MANUELA VALLESÌ GANGA
11. CORNELIA DANIELSON VISMARA
12. SILVIA ARCANGELI MATERASSI
13. ALESSANDRO MATERASSI genitore auditore
14. ANNA GIANNELLINI PIPOLO
15. SUSANNA GUERRI MASI
16. OMBRETTA RETTORI IZZO



Firme del Presidente e del Segretario

STATUTO
della Associazione di Promozione Sociale
"FILIDERBA"

Art.1) Denominazione

1.1. E' costituita un'associazione avente il carattere di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, avente finalità civiche e solidaristiche, denominata

"FILIDERBA A.P.S."

1.2. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "A.P.S." o l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà, quindi, "FILIDERBA A.P.S." oppure "FILIDERBA Associazione di promozione sociale".

1.3. L'Associazione, a decorrere da tale momento, utilizzerà l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" o l'acronimo "A.P.S." negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, mentre potrà continuare ad utilizzare la denominazione di Associazione FILIDERBA Onlus fino a che non sarà operativo il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 2) Sede

2.1 L'associazione ha sede in Firenze, via Filippo Brunetti n.13.

Il Consiglio Direttivo, con una sua specifica deliberazione, può decidere il trasferimento nell'ambito dello stesso comune nonché istituire sedi secondarie e sezioni in altre città della stessa Regione; può inoltre aderire anche ad altre associazioni o enti quando lo ritenga utile al conseguimento dei fini sociali.

Art. 3) Durata

3.1 La durata dell'associazione è a tempo indeterminato e si estinguerà nei casi previsti dalla legge.

Art. 4) Scopi e attività

4.1 L'associazione si propone di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche ed a componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. In particolare ha lo scopo di promuovere la salute, lo sviluppo, la crescita e la formazione di bambini e ragazzi, con le rispettive famiglie, con particolare attenzione alla disabilità.

4.2. L'associazione è apolitica e non persegue scopi di lucro, bensì esclusivamente finalità di solidarietà sociale, di promozione umana e di ricerca etica e spirituale.

4.3 Essa opera ai sensi dell'art. 5, co. I, del Codice del Terzo Settore in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nei seguenti settori di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al richiamato articolo;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

4.4. L'associazione si propone di eseguire le seguenti finalità:

- assistenza sociale e socio sanitaria;
- beneficenza;
- istruzione;
- formazione;
- tutela dei diritti civili.

4.5. Pertanto l'Associazione potrà:

- promuovere e sviluppare un servizio innovativo che possa fornire risposte differenziate alle richieste del sistema Famiglia. In particolare per la Famiglia del bambino disabili;
- promuovere lo sviluppo culturale, ambientale e lavorativo di persone di tutte le età, razze e tipo d'istruzione, con particolare attenzione alle persone disabili;

- contribuire alla realizzazione di programmi di accoglienza rivolti a tutti ed in particolare alle famiglie di bambini disabili;
- contribuire alla realizzazione di programmi di formazione per giovani e adulti nel campo della riabilitazione psico-fisica di soggetti disabili;
- Intraprendere progetti di ricerca etica e spirituale.

4.6. All'associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle inerenti ai settori in precedenza indicati, ad eccezione, ex art. 6 Codice del Terzo Settore, delle attività direttamente connesse ovvero accessorie per natura, purché queste non siano prevalenti rispetto alle attività istituzionali e i relativi proventi non superino il 66% (sessantasei per cento) delle spese complessive dell'organizzazione o il diverso limite fissato dalla legge. In caso di svolgimento di tali attività, l'organo di amministrazione documenterà il suo carattere secondario e strumentale nella predisposizione della contabilità dell'Ente.

L'Associazione potrà, inoltre, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

4.6-7. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

4.7-8. È vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore facenti parte per legge, statuto o regolamento della medesima e unitaria struttura.

Art. 5) Patrimonio ed entrate dell'associazione

5.1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione, da eventuali donazioni e lasciti nonché dai fondi di riserva. Detto patrimonio potrà essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle richiamate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Le entrate sono costituite:

- dalle quote associative annuali, dai contributi pubblici e privati, dai fondi raccolti attraverso sottoscrizioni, dalle elargizioni anche straordinarie fatte dai soci sostenitori, dai proventi derivanti da eventuali iniziative e attività svolte dall'associazione;
- dai contributi finalizzati a specifici progetti e programmi;
- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- degli introiti da attività decommercializzate, da attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore e da raccolta fondi

5.3. Il Consiglio Direttivo decide sugli investimenti e sull'utilizzo delle rendite e del patrimonio sociale.

Art. 6) Categorie di soci

6.1. I soci dell'associazione si suddividono nelle seguenti categorie: a) soci fondatori, b) soci sostenitori, c) soci benemeriti, d) soci onorari, e) soci ordinari.

6.2. Si considerano fondatori i soci, ordinari o sostenitori, intervenuti all'atto costitutivo e gli altri che successivamente vengono ammessi con tale qualifica entro il 30 giugno 2004.

6.3. Assumono la veste di sostenitori quei soci che sottoscrivono la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, il quale potrà prevedere anche forme di agevolazione per i piccoli sostenitori.

6.4. I soci sostenitori possono integrare la quota associativa con altre elargizioni di carattere ordinario o straordinario, contribuendo così in maniera rilevante e continuata a sostenere le finalità istituzionali dell'Associazione.

6.5. La qualifica di socio benemerito può essere attribuita a quei soggetti che hanno acquisito particolari meriti nei confronti dell'Associazione.

6.6. Rientrano nella categoria dei soci ordinari tutti gli altri associati.

6.7. Il Consiglio Direttivo, quando decide sull'ammissione dei soci, stabilisce anche a quale categoria essi appartengano.

6.8. Il Consiglio Direttivo può nominare anche soci onorari scegliendoli tra persone che si siano particolarmente distinte, in Italia e all'estero.

6.9. Il rapporto associativo è uniforme per tutte le categorie di soci.

Articolo 7) Ammissione dei soci

- 7.1. In base a delibera del Consiglio Direttivo possono essere ammessi all'associazione come soci le persone fisiche, le istituzioni, le società, gli enti pubblici e privati, italiani o stranieri, che ne facciano domanda per iscritto.
- 7.2. La partecipazione all'associazione non è trasferibile, neppure per successione.
- 7.3. La qualità di associato risulta da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo, unitamente al libro delle adunanze e delle deliberazioni sia delle assemblee che dell'organo direttivo, ex art. 15 Cod. del Terzo Settore.

Articolo 8) Quota associativa

- 8.1. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura che verrà fissata annualmente dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di soci.
- 8.2. Per i soci sostenitori l'entità della quota sarà stabilita sulla base del bilancio preventivo che sarà redatto annualmente dal Consiglio Direttivo entro il 30 ottobre.
- 8.3. Le somme che i soci sostenitori verseranno ad integrazione della quota associativa, saranno considerate forme di elargizione destinate alle finalità istituzionali dell'Associazione.
- 8.4. Ai soci sostenitori è consentito anche di assumere direttamente a proprio carico gli oneri e i costi inerenti alla realizzazione di determinati progetti sempre inerenti all'attività istituzionale dell'Associazione.
- 8.5. Non sono obbligati al pagamento della quota associativa i soci onorari e quelli benemeriti.
- 8.6. Per la prima volta le quote associative per le diverse categorie saranno fissate con l'atto costitutivo.
- 8.7. Particolari agevolazioni nel pagamento della quota associativa potranno essere accordate agli studenti, agli anziani e ai familiari dei soci, nonché ai piccoli sostenitori.
- 8.8. Le quote non sono rivalutabili e neppure ripetibili.

Articolo 9) Diritti e doveri degli associati

- 9.1. Gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa nei modi fissati dal presente statuto o con appositi regolamenti; di esercitare i propri diritti elettorali; di partecipare alle attività promosse dall'Associazione.
- 9.2. L'Associazione può avvalersi delle prestazioni e dell'opera volontaria, personale e gratuita, dei propri soci.
- 9.3. Gli associati devono operare nell'interesse esclusivo dell'associazione, osservare le norme statutarie e regolamentari, partecipare alla vita associativa secondo la categoria di appartenenza.
- 9.4. È sempre consentito agli associati, previa formale istanza, l'esame dei libri sociali.

Articolo 10) Perdita della qualità di associato

- 10.1. La qualità di associato si perde per morte, recesso ed esclusione.
- 10.2. L'esclusione viene deliberata dall'assemblea degli associati quando il comportamento del socio rechi pregiudizio morale o materiale all'associazione, oppure violi in maniera manifesta le norme di legge e quelle statutarie e regolamentari.
- 10.3. L'apertura del procedimento di esclusione deve essere comunicata all'interessato.
- 10.4. Il socio che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza annuale.

Articolo 11) Organi dell'associazione

11.1 Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) il Segretario Generale;
- e) l'Organo di controllo (al verificarsi delle condizioni di nomina obbligatoria ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore)

11.2 Nessun compenso è dovuto per le cariche sociali. Potrà essere riconosciuto un rimborso spese esclusivamente dietro presentazione di idonei documenti giustificativi.

Articolo 12) Assemblee

- 12.1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria.
- 12.2. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile e ad essa compete:
- l'approvazione del bilancio annuale di esercizio;

- la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- al verificarsi delle condizioni di legge, la nomina dell'eventuale Organo di controllo.

12.3. L'assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto, salvo diversa disposizione di legge.

12.4 Il funzionamento dell'assemblea e le modalità di esercizio del voto, anche per corrispondenza, sarà disciplinato mediante apposito regolamento che verrà adottato dall'assemblea in sede ordinaria.

Articolo 13) Convocazione dell'assemblea

13.1. L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta, da trasmettere anche per fax o posta elettronica a tutti i soci, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

13.2. Nell'avviso di convocazione, oltre agli argomenti all'ordine del giorno, vanno indicati la data, il luogo e l'ora in cui si terrà l'assemblea in prima convocazione ed eventualmente quella in seconda convocazione, che però non può tenersi nello stesso giorno.

13.3. Qualora gli associati iscritti all'associazione raggiungano il numero di 300 (trecento), per l'assemblea straordinaria va prevista nello stesso avviso una terza convocazione, da tenersi in un giorno successivo a quello fissato per la seconda convocazione.

13.4. Inoltre l'assemblea dev'essere convocata quando se ne ravvisi la necessità oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre soci sostenitori oppure da un decimo degli associati.

Articolo 14) Intervento e rappresentanza in assemblea

14.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale, qualunque sia la categoria di appartenenza.

14.2. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta. Gli enti e le società possono farsi rappresentare anche mediante delega rilasciata a favore di propri dipendenti e collaboratori. Dallo stesso delegato non possono essere rappresentati più di cinque soci.

Articolo 15) Diritto di voto

15.1. Ogni associato ha diritto ad un voto.

15.2. Le votazioni avvengono normalmente in forma palese, salvo per le nomine alle cariche associative per le quali è previsto il voto segreto oppure per lista.

Articolo 16) Presidenza dell'assemblea

16.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, e in mancanza di entrambi dalla persona designata dagli intervenuti.

16.2. L'assemblea nomina il segretario, anche tra non soci. Il Segretario assiste il Presidente e cura la redazione dei verbali delle riunioni assembleari.

Articolo 17) Quorum costitutivi e deliberativi

17.1. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà dei soci iscritti.

17.2. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria si considera validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, mentre per l'assemblea straordinaria occorre la presenza di almeno un quarto di tutti i soci iscritti.

17.3. In terza convocazione l'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche allo statuto sociale si considera validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

17.4. Le delibere dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima, seconda e terza convocazione, sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Nel calcolo della maggioranza non vengono inclusi gli astenuti.

17.5. Per deliberare lo scioglimento anticipato dell'associazione e per stabilire la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti.

Articolo 18) Consiglio Direttivo

18.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da tre a cinque, secondo quanto stabilirà l'assemblea ordinaria al momento in cui è chiamata a nominare i consiglieri.

18.2. I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra gli associati. Nel caso che gli associati siano enti o società, questi potranno designare anche in via permanente un loro rappresentante.



18.3. Per la prima volta il Consiglio Direttivo viene nominato con l'atto costitutivo e resta in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2006.

18.4. I consiglieri successivamente nominati durano in carica per il periodo di tempo stabilito dall'assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili entro i limiti eventualmente fissati dall'assemblea stessa. La durata in carica è uguale per tutti i consiglieri.

18.5. In seno al Consiglio Direttivo può essere costituito un Comitato Esecutivo, formato dal Presidente e da altri due consiglieri. A detto comitato potranno essere delegati i poteri in ordine alla gestione ordinaria e corrente dell'Associazione.

Articolo 19) Presidente del Consiglio Direttivo

19.1. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente. Per la prima volta il Presidente viene nominato con l'atto costitutivo.

Articolo 20) Convocazione del Consiglio Direttivo

20.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario oppure quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei consiglieri in carica.

20.2. La convocazione viene fatta mediante avviso scritto inviato anche per fax o posta elettronica a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza tale termine è ridotto a tre giorni.

20.3. In mancanza delle formalità di convocazione le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

Articolo 21) Riunioni in video e teleconferenza

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio Direttivo si intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

Articolo 22) Funzionamento del Consiglio Direttivo

22.1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, oppure dal Consigliere più anziano di età.

22.2. Di ogni riunione viene redatto verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

22.3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 23) Cooptazione di Consiglieri

23.1. Qualora un Consigliere venga a cessare, il Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un sostituto, il quale resterà in carica fino alla prossima assemblea ordinaria.

23.2. Ove venga a cessare la maggioranza dei Consiglieri in carica, dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea dei soci per procedere alla nomina dell'intero Consiglio Direttivo.

Articolo 24) Poteri di gestione

24.1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ritenuti utili o necessari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'associazione, nulla escluso o eccettuato.

24.2. Al Comitato Esecutivo oppure al Presidente o altro Consigliere possono essere delegati poteri riguardanti la gestione ordinaria corrente.

Articolo 25) Rappresentanza legale

25.1. La rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente se nominato.

25.2. Il legale rappresentante può conferire, a singoli consiglieri e anche ad estranei, deleghe e procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Articolo 26) Segretario Generale

26.1. Il Segretario Generale viene eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei membri e dura in carica tre anni. La carica di Segretario può essere affidata anche a persone estranee al Consiglio Direttivo. Per la prima volta il Segretario generale viene nominato con l'atto costitutivo.

26.2. Al Segretario Generale spettano i compiti di amministrazione dell'Associazione e della sua attività di tesoreria, e dell'organizzazione di tutte le risorse occorrenti per la realizzazione dei programmi annuali fissati dal Consiglio Direttivo e per il conseguimento dello scopo sociale.

Articolo 27) Scioglimento e liquidazione

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione provvede a nominare uno o più liquidatori determinando i loro poteri.

Articolo 28) Esercizi sociali - Bilancio annuale d'esercizio

28.1. Gli esercizi si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il trentuno dicembre duemilaquattro.

28.2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio accompagnato da una relazione sulla gestione e sullo svolgimento dell'attività associativa, in conformità con le disposizioni dettate a tal proposito dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore.

28.3. Il bilancio dovrà essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-patrimoniale dell'associazione.

28.4. Il bilancio sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio e ne sarà data pubblicità nelle forme più idonee.

Articolo 29) Bilancio preventivo

29.1. Entro il 30 ottobre di ogni anno, il Consiglio Direttivo redige e approva il bilancio preventivo. Prima dell'approvazione, il progetto di bilancio preventivo verrà trasmesso ai soci sostenitori, i quali potranno esaminarlo in riunioni separate o collegiali, con la possibilità di chiedere al Consiglio Direttivo chiarimenti e formulare osservazioni.

29.2. In ogni caso, il bilancio preventivo approvato dal Consiglio Direttivo dev'essere portato a conoscenza dell'assemblea dei soci che verrà poi chiamata a pronunciarsi sul bilancio annuale di esercizio.

29.3. Ove ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio Direttivo può convocare l'assemblea dei soci entro il 30 novembre per sottoporre alla sua approvazione il bilancio preventivo.

Articolo 30) Devoluzione del patrimonio

Nel caso di scioglimento dell'associazione per qualsiasi causa oppure qualora lo scopo associativo divenisse irrealizzabile, l'associazione si estinguerà ed il suo patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salva diversa disposizione imposta dalla legge, a favore di altro Ente del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie.

Articolo 31) Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio ufficio.

Articolo 32) Rinvio - Operatività

Per quant'altro non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), e sue successive modifiche e integrazioni, nonché alle norme di legge che disciplinano le associazioni e le organizzazioni non lucrative di utilità sociali.

